



PATRIZIATO
di
6684 CAMPO Vallemaggia
patriziato@campovallemaggia.ch

Regolamento d'uso della strada patriziale LAGARÈD

Il Patriziato di Campo Vallemaggia, nell'osservanza:

- della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991
- dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992
- della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998
- del Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002

decreta:

Art. 1 Premessa, oggetto e scopo

- a) Il Patriziato di Campo Vallemaggia è proprietario della strada patriziale di Lagarèd
- b) Oggetto del seguente regolamento è la strada patriziale, con interessenza agricola e forestale, che dai Pianelli di Cimalmotto porta al guado del *Rii da Magnell* in località *Pianca* e al piazzale di giro in località *Balm da la Rossa*, nel Comune di Campo Vallemaggia;
- c) Lo scopo del presente regolamento è quello di permettere all'Amministrazione Patriziale di Campo Vallemaggia di disciplinare l'uso, la gestione, il prelievo delle tasse d'uso per coprire i costi di manutenzione e della segnaletica e il rilascio delle autorizzazioni di transito e utilizzo con veicoli a motore della strada in oggetto.

Art. 2 Barriera e uso della strada

- a) L'accesso alla strada è chiuso tramite una barriera posta all'inizio (località Pianelli di sopra; coordinate (m) 2'679'922 / 1'125'876);
- b) La richiesta di una chiave della barriera deve pervenire per iscritto alla competente Amministrazione Patriziale indicando il motivo della richiesta;
- c) A dipendenza del motivo indicato dal richiedente, la chiave può venire concessa per un periodo di tempo determinato oppure indeterminato;
- d) L'uso della strada con veicoli a motore è vietato agli utenti non autorizzati;



PATRIZIATO
di
6684 CAMPO Vallemaggia
patriziato@campovallemaggia.ch

- e) È concesso il transito con veicoli a motore ad utenti con i seguenti comprovati interessi:
 - Salvataggio
 - Forestale
 - Agricolo
 - Lotta agli incendi
 - Manutenzione della strada o altre opere pubbliche da mandati ufficiali
 - Recupero della selvaggina in tempo di caccia
- f) Ai campeggiatori, che regolarmente hanno richiesto all'Amministrazione del Patriziato di Campo Vallemaggia il permesso di campeggiare nei campi patriziali messi a disposizione (Piazza Lagarèd e Piazza La Rossa), verrà concesso il diritto di transito per carico/scarico merci. Un veicolo ogni 10 campeggiatori può rimanere posteggiato in zona per motivi di sicurezza. Sarà premura del proprietario del veicolo che lo stesso sia stanzionato in modo da non intralciare l'utilizzo della strada da parte di terzi;
- g) L'Amministrazione Patriziale si riserva la facoltà di concedere autorizzazioni di transito speciali o particolari.

Art. 3 Obblighi e responsabilità

- a) I veicoli utilizzati per il transito devono essere muniti di targa e relativa assicurazione;
- b) L'utente che richiede la chiave di accesso alla strada deve beneficiarne in prima persona. Non è permesso subaffittare o prestare la chiave a terze persone;
- c) Ogni utente deve utilizzare la strada unicamente per perseguire gli scopi citati nella motivazione scritta al Patriziato di Campo Vallemaggia oppure uno degli scopi di cui all'Art. 2 cpv. e);
- d) Ogni utente è tenuto a richiudere la barriera a chiave immediatamente dopo ogni suo passaggio, che sia questo in entrata oppure in uscita;
- e) Ogni utente deve essere provvisto di una copertura assicurativa per danni a persone o cose;
- f) Ogni utente percorre la strada a suo rischio e pericolo;
- g) Il Patriziato di Campo Vallemaggia non è in nessun caso responsabile di incidenti dovuti all'utilizzo e al transito sulla strada patriziale, qualsiasi siano le condizioni meteorologiche o del fondo della strada;
- h) L'eventuale non praticabilità della strada per ragioni di sicurezza potrà comportare la momentanea chiusura all'accesso senza preavviso. Il Patriziato interverrà a seconda dell'intervento e senza risarcimento alcuno per l'interruzione e la mancata praticabilità.
- i) Su tutta la tratta non viene eseguito il servizio invernale.



PATRIZIATO
di
6684 CAMPO Vallemaggia
patriziato@campovallemaggia.ch

Art. 4 Deposito chiave e tassa d'utilizzo

- a) L'Amministrazione Patriziale riscuote, per ogni chiave concessa, un deposito.
- b) Il deposito, da versare alla consegna di ogni singola chiave, è di **fr. 100.-** ;
- c) Il deposito viene restituito alla riconsegna di ogni singola chiave;
- d) La tassa di utilizzo giornaliera è fissata a **fr. 10 .-**;
- e) La tassa di utilizzo annuale è fissata a **fr. 100 .-**;
- f) Il mancato pagamento della tassa, giornaliera o annuale, è sottoposto alla revoca della chiave nonché perseguibile penalmente.

Art. 5 Contravvenzioni

- a) Contravvenzioni al presente regolamento vengono perseguite dal Patriziato con una multa fino a fr.10'000.-
- b) Contravvenzioni alla LFo, LCFo sono perseguibili dalla competente autorità forestale con una multa fino a fr. 20'000.-.

Questo regolamento è stato letto e approvato dall'Onoranda assemblea del Patriziato di Campo Vallemaggia, tenutasi a Campo il

Per l'Amministrazione Patriziale

Il presidente

Il segretario